Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

per la concessione di

loculi e di cellette ossario

nel Cimitero Comunale

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la concessione dei loculi e delle cellette ossario, nonché le conseguenti operazioni cimiteriali, e di regolamentare la collocazione delle lapidi.

Art. 2

Espressamente sono richiamate, per l'osservanza, tutte le disposizioni di legge e regolamenti, in particolare il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, che ha approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 3

I destinatari sono obbligati all'osservanza, oltre alle disposizioni di legge e regolamenti, anche del presente Regolamento che disciplina la concessione di loculi e di cellette, e la manutenzione degli stessi.

Art. 4

La richiesta di concessione di loculi e di cellette va rivolta al Sindaco, con istanza in bollo e deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente;
b) dichiarazione di aver preso visione delle norme in vigore;
c) indicazione delle precise generalità del deceduto da tumulare;
d) versamento dell'importo stabilito.

Oltre a quanto previsto dall'art. 50 del DPR n. 285/90, possono essere tumulati nei loculi comunali del cimitero anche le salme delle persone morte fuori dal territorio comunale nei seguenti casi:

a) aver avuto la residenza in Cisternino per almeno 15 anni;
b) risultare iscritte nell'AIRE del Comune di Cisternino all'atto del decesso;
c) figli di genitori residenti a Cisternino o che vi abbiano avuto la residenza per almeno 15 anni;
d) genitori di figli residenti a Cisternino o che vi abbiano avuto la residenza per almeno 15 anni;
e) deceduti in istituti, ma residenti in Cisternino prima del ricovero;
f) residenti al momento del decesso nelle contrade limitrofe al territorio comunale aventi con lo stesso affinità sociale e culturale in particolare: Cervillo, Mezzoprete, Soluco, Portarile, Fantese, Specchiaruzzo, Intendente, La Fica, Galante, Settarte, Foggianova, La Specchia, Chiobbica, Difesa, San Salvatore, Grotta di Figazzano, Santoro, Satia, Cappelluzzo, Cavallerizza, Badessa, Minguccio, Cicerale, San Galaro, La Chiusa, Montesasso, Cinera, Ferri, Foggia di Sauro, Lama Gentile, nonché quelle ricomprese nell'allegata planimetria "sub a";

CONCESSIONE LOCULI

Art. 5

I loculi comunali, sia ricompresi in lotti all'aperto che in cappelle funerarie, sono "concessi in uso" a tempo determinato e hanno la durata:
- di 30 anni non rinnovabili;
- di 99 anni eventualmente rinnovabili.

La concessione è disposta con atto scritto su istanza dell'interessato e ne è vietato il trasferimento a terzi, sia a titolo gratuito che oneroso.

Art. 6

Nel caso il loculo venga liberato, per un qualsiasi motivo, prima della scadenza del periodo di concessione, lo stesso, senza rimborso di alcun onere, è retrocesso al Comune per decadenza immediata della concessione e l'ente può provvedere ad una sua nuova assegnazione.
La decadenza della concessione può inoltre essere dichiarata nei seguenti casi:
- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- quando la sepoltura risulti in grave stato di abbandono per incuria;
- quando vi sia grave inadempienza ed altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dall'ufficio incaricato del servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.
Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo, l'estumulazione d'ufficio, con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o nel campo di inumazione.
Il Comune ha la facoltà, per comprovate motivazioni da valutarsi di volta in volta, di accettare la rinuncia alla concessione di un loculo novantanovennale, di data non antecedente a quella di entrata in vigore del DPR 285/90 "Regolamento di Polizia Mortuaria", purchè lo stesso non sia stato ancora utilizzato.
Se l'assegnatario rinuncia per la contestuale assegnazione di area cimiteriale, la somma versata a qualunque titolo per la concessione del loculo, sarà considerata quale acconto per la concessione dell'area.
Negli altri casi di rinuncia, in presenza di accettazione da parte dell'Amministrazione, si provvederà alla restituzione della somma versata, trattenendone un importo nella misura del 10%.

CONCESSIONE LOCULI TRENTENNALI

Art. 7

Nel caso di concessione trentennale, l'assegnazione è disposta all'atto della richiesta dell'autorizzazione alla tumulazione. Ai fini del computo del predetto termine, si fa riferimento alla data del decesso.

Art. 8

Nel caso di tumulazioni provvisorie il termine trentennale di durata della concessione farà riferimento alla data del decesso. L'assegnazione definitiva del loculo avverrà seguendo l'ordine cronologico della richiesta.

Art. 9

L'assegnazione dei loculi, in ogni caso avverrà in senso verticale dal primo in basso a sinistra ove possibile, ovvero a destra, ed in modo che la numerazione progressiva proceda alternativamente dal basso verso l'alto e viceversa.

Al termine del lotto, qualora risultino disponibili dei loculi presso lotti già oggetto di concessione, prima di procedere alla concessione dei loculi di un nuovo lotto si dovrà prioritariamente provvedere alla concessione dei loculi disponibili secondo il precitato criterio di assegnazione.

Prima di procedere ad una nuova concessione il loculo deve rimanere libero per almeno sei mesi, salvo carenza di loculi.

Art. 10

Il costo della concessione, comprendente la lapide in marmo di Carrara, viene fissato dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, prevedendo per i loculi di 2^ e 3^ fila, qualora articolati su quattro file, oltre quelli della 4^ fila, qualora articolati su cinque file o oltre, un onere aggiuntivo del 25% da aggiornare secondo quanto stabilito dall'art. 13.

Allo scadere del trentesimo anno, l'Amministrazione Comunale si obbliga ad assegnare al concessionario del loculo una celletta ossario la cui concessione sarà in perpetuo.

Qualora, allo scadere del trentesimo anno, il Comune non avrà messo a disposizione le cellette ossario, la salma rimarrà nel loculo, senza alcun pagamento, sino a quando il Comune stesso non avrà messo a disposizione le ridette cellette ossario.

Tutte le spese concernenti detta concessione restano a carico del concessionario ad esclusione della lastra di marmo "Carrara" per la lapide del loculo.

Art. 11

Per le tumulazioni da effettuare a seguito di provvisorie situazioni (art. 8), il costo sarà rapportato a 1/30 del costo di concessione trentennale del loculo, per ogni anno di utilizzo fino al compimento del trentesimo. Le frazioni di anno inferiori a sei mesi non verranno conteggiate; quelle superiori a sei mesi verranno considerate come intero anno.

Art. 12

Al termine del periodo di concessione, il feretro deve essere estumulato.
Qualora non risulti completata la mineralizzazione dei resti mortali, gli stessi devono essere inumati per un periodo di cinque anni, previa asportazione dalla bara del coperchio di zinco e dopo aver praticato opportuni fori sul fondo della cassa; sul tumulo di terra non è consentita la realizzazione di alcun manufatto, né la piantumazione di piante e o fiori, se non l'apposizione del cippo o lapide e di un portafiori. Durante le operazioni di estumulazione o esumazione il cimitero resterà chiuso e l'accesso sarà consentito ai soli parenti per assistere alle operazioni.

Art. 13

Il costo della concessione di cui all'art. 10 può essere aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale, con proprio provvedimento.

Art. 14

Le lapidi devono essere in marmo di "Carrara" secondo la tipologia in uso.
Le iscrizioni sulle lapidi, riportanti nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, potranno essere realizzate mediante incisione sulle stesse, colorate in marrone scuro, perchè siano leggibili anche nel tempo o, in alternativa, con l'apposizione di lettere metalliche. Sono consentite, inoltre, l'apposizione di una foto di dimensioni non superiori a cm. 9 x cm. 12, nonchè di una lampada votiva per singola lapide, di un simbolo religioso e di un portafiori di adeguate dimensioni, a tenuta stagna, per impedire la dispersione di liquidi. Non è consentito interporre una lampada votiva tra due lapidi di loculi contigui.

CONCESSIONE LOCULI IN PERPETUO

Art. 15

La durata della concessione di tale tipologia di loculi è fissata in 99 anni, eventualmente rinnovabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
All'atto della suddetta sottoscrizione il concessionario dovrà depositare la ricevuta di versamento relativo al pagamento del costo della concessione e delle eventuali spese contrattuali.

Art. 16

L'assegnazione di tali loculi avverrà a libera scelta del richiedente.
In sede di prima assegnazione, si procederà secondo le seguenti modalità:
- il Comune procederà, preventivamente, alla numerazione dei loculi da assegnare;
- con avviso pubblico, i cittadini interessati saranno invitati a presentare domanda per l'assegnazione dei loculi messi a disposizione. Sarà consentito presentare una sola domanda di assegnazione per un massimo di due loculi. La richiesta, da redigersi, in bollo, su apposito modello rilasciato dall'ufficio comunale competente, sarà fatta, non per il numero specifico del/dei loculi, ma per l'assegnazione di uno dei loculi messi a disposizione;
- per l'assegnazione definitiva, qualora il numero dei loculi richiesti superi quello dei loculi messi a disposizione, si procederà a sorteggio fra tutte le domande pervenute, alla presenza dei richiedenti, cui sarà dato preventivo avviso, o dei rappresentanti muniti di apposita delega. La scelta avverrà secondo l'ordine di estrazione e fino ad esaurimento dei loculi messi a disposizione;
- qualora il richiedente o suo delegato non sia presente alle operazioni di sorteggio, decadrà dal diritto di assegnazione e sarà ritenuto rinunciatario;
- non si procederà a sorteggio nel caso in cui il numero dei loculi richiesti risulti inferiore a quello dei loculi messi a disposizione. In tal caso la scelta sarà operata direttamente dal richiedente tenendo presente la data di arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente; nel caso di più istanze pervenute nella medesima giornata, si procederà al sorteggio delle stesse;
- alla richiesta, pena l'esclusione, dovrà essere allegato, a titolo di deposito cauzionale un assegno circolare intestato a "*COMUNE DI CISTERNINO – SERVIZIO DI TESORERIA*", dell'importo che la Giunta Comunale andrà a determinare con proprio provvedimento.
Tale somma, in caso di assegnazione sarà introitata quale acconto sull'intero importo della concessione, ovvero, in caso di rifiuto alla stipula della concessione, sarà incamerata in danno del richiedente. La cauzione sarà restituita a coloro i quali rimarranno esclusi dall'assegnazione dei loculi.
Alle concessioni successive alla prima si procederà, a libera scelta del richiedente, sempre tenendo presente la data di arrivo dell'istanza al protocollo dell'Ente, salvo sorteggio in caso di istanze pervenute in pari data.

Art. 17

Il diritto d'uso del loculo concesso è riservato alla persona del concessionario, al di lui coniuge ed ai suoi familiari in linea retta entro il 1° grado (Genitori e figli), da indicarsi all'atto della presentazione dell'istanza e previo assenso scritto del concessionario al momento dell'evento.

Art. 18

Il costo della concessione, comprendente la lapide in marmo di Carrara, viene fissato dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento e secondo le modalità previste dal 1° comma dell'art. 10 del presente regolamento, da aggiornare secondo quanto stabilito dall'art. 13.

Art. 19

Le concessioni per l'uso di tale tipologia di loculi possono essere rinnovate per un periodo di 50 anni, a condizione che sia presentata apposita domanda al Comune da parte degli aventi titolo, nei sei mesi precedenti la data di scadenza, con il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. In assenza di aventi titolo per successione legittima è consentito il rinnovo della concessione in via di successione testamentaria, nel qual caso la concessione sarà intestata direttamente all'erede testamentario, previo pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo per la concessione del loculo.
La richiesta potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità.

CONCESSIONE CELLETTE

Art. 20

Le cellette saranno date in "in perpetuo" al momento dell'esumazione o estumulazione e su richiesta, anche alle esumazioni già effettuate che si trovano, previo accertamento, in condizioni di provvisorietà. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico del decesso.

La Giunta comunale, con apposito provvedimento di indirizzo può riservare delle cellette da concedere in perpetuo secondo la libera richiesta e scelta degli interessati, indipendentemente a quanto previsto dal 1° comma, ma l'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale dell'ente delle relative istanze.

Art. 21

L'assegnazione delle cellette avverrà in senso verticale a cominciare dalla prima in basso asinistra, ove possibile, ed in modo che la numerazione progressiva proceda alternativamente dal basso verso l'alto e viceversa.

Nel caso di adozione del provvedimento della Giunta Comunale di cui al 2° comma dell'art. 20, l'assegnazione è fatta in base alla libera scelta del richiedente.

La celletta si intende concessa per la tumulazione dei resti mortali di un solo defunto *o per la tumulazione massima di n. 2 urne cinerarie*. La concessione viene comunque a decadere qualora la celletta venga liberata dei resti mortali *o della/e urna/e cineraria/e* e non dà titolo ad alcun rimborso.

Art. 22

Il costo della concessione della celletta ossario, comprendente la lapide in marmo di Carrara, viene fissato dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento e viene aggiornato secondo quanto stabilito dall'art. 13.

Il costo della concessione delle cellette ossario della 2^, 3^, 4^ e 5^ fila è aumentato di un ulteriore 25%.

Il costo della concessione delle cellette ossario a libera scelta della 1^, 6^, 7^ e 8^ fila è pari al doppio del costo previsto al 1° comma, mentre per quelle della 2^, 3^, 4^ e 5^ fila il precitato costo è aumentato di un ulteriore 25%.

Art. 23

Le lapidi devono essere in marmo di "Carrara" secondo la tipologia in uso.
Le iscrizioni sulle lapidi, riportanti nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, potranno essere realizzate mediante incisione sulle stesse, colorate in marrone scuro, perchè siano leggibili anche nel tempo o, in alternativa, mediante apposizione di targhetta metallica in bronzo delle dimensioni non superiori a cm. 10 x cm. 15. Sono consentite, inoltre, l'apposizione di una foto di dimensioni non superiori a cm. 9 x cm. 12, nonchè di una lampada votiva per singola lapide, di un simbolo religioso e di un portafiori di adeguate dimensioni, a tenuta stagna, per impedire la dispersione di liquidi. Non è consentito interporre una lampada votiva tra due lapidi di cellette ossario contigue.

Art. 24

Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario o suoi eredi che all'uopo dovranno sottostare a tutte le modalità che potranno essere prescritte sia dall'Ufficio Tecnico che dall'Ufficio Sanitario del Comune.

Rimangono, altresì, a carico del concessionario, o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi e delle cellette ossario concessi, limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi la sistemazione del marmo e la muratura di chiusura da eseguirsi con lastra prefabbricata in calcestruzzo e malta di cemento.

Art. 25

La finitura esterna dei loculi e delle cellette dovrà essere contenuta nello specchio di apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti.

Art. 26

Le ricavanti somme di concessione dei loculi e delle cellette saranno introitate ai corrispondenti capitoli di bilancio in relazione alla imputazione della spesa di costruzione ed al provento della concessione dell'area cimiteriale.

Art. 27

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento a quello di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990, n. 285, in vigore, a tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito emanarsi, nonché alle disposizioni contrattuali.

Art. 28 Norma Transitoria

I concessionari di loculi comunali di durata ventennale, o in caso di loro morte uno degli eredi legittimi, possono richiedere, prima della relativa scadenza, la proroga della durata della concessione fino al termine trentennale mediante apposita domanda, previo pagamento del relativo canone in vigore all'atto della richiesta.

documento firmato digitalmente da GIOVANNI CATENACCI, MARIA ZIGRINO.
'